



# *Comune di Fiano Romano*

*(Provincia di Roma)*

---

## *Regolamento per il Risparmio Idrico*

---

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 2013**

### **Art. 1. Ambito di applicazione e finalità**

---

1. Il presente allegato è parte integrante del Regolamento Edilizio Comunale vigente ed è finalizzato a garantire, nell'attuazione degli interventi edilizi, il migliore utilizzo delle risorse idriche e la razionalizzazione del recupero e dello smaltimento delle acque piovane.
2. Il presente Regolamento è integrato alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente ed è applicabile in tutto il territorio del Comune di Fiano Romano.
3. Eventuali norme più restrittive previste negli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti prevalgono su quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento è redatto in coerenza con l'art. 4 della L.R. 6/2008.

### **Art. 2. Dispositivi per il Risparmio idrico**

---

1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazioni, di cui al DPR n. 380/2001, art 3, c. 1 lett d), e) è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua.
2. Per gli edifici di nuova costruzione, e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e negli edifici esistenti per interventi di rifacimento degli impianti idrico sanitari, ai sensi dell'art.4 della L.R. 6/2008, è obbligatorio installare:
  - apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici; le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 6 e 12 litri e il secondo compreso tra 3 e 6 litri;
  - rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua nonché dispositivi rompigitto e riduttori di flusso.
3. Per gli edifici esistenti il presente articolo si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario.
4. Per gli edifici pubblici è obbligatoria l'installazione di dispositivi di controllo a tempo, applicati ai singoli elementi erogatori.

### **Art. 3. Recupero e smaltimento delle Acque Piovane**

---

1. Per ridurre il consumo di acqua potabile e razionalizzare lo smaltimento delle acque piovane, negli edifici di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, di cui al DPR n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett d), e), che siano dotati di corte esterna, è obbligatorio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/2008:

- a. l'utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l'irrigazione del verde di pertinenza, la pulizia degli spazi pertinenziali interni ed esterni, e per gli usi consentiti all'interno delle abitazioni;
  - b. lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso l'utilizzo di vasche di laminazione che garantiscano un recapito graduale, differito nel tempo, presso la rete comunale delle acque bianche.
2. Gli edifici di cui al comma precedente devono essere dotati di una cisterna, di dimensioni non inferiori a 1 mc ogni 30 mq di superficie utile lorda dei fabbricati, destinata alla raccolta delle acque meteoriche. La cisterna dovrà essere dotata di un sistema di filtratura dell'acqua in entrata, degli opportuni sistemi di sicurezza per smaltire l'eventuale acqua in eccesso (pozzo perdente o soluzioni similari) e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
3. Nel caso di fabbricati allacciabili, secondo specifico parere dell'ufficio comunale competente, alla rete comunale delle acque bianche, la cisterna di cui al comma precedente deve essere costituita da una vasca di laminazione. Lo scarico concesso nel ricevente comunale è di 20 litri/secondo per ettaro di superficie fondiaria interessata dall'intervento di edificazione.
4. Il richiedente il titolo abilitativo è tenuto a presentare uno specifico progetto corredato di calcoli idraulici relativo alla modalità di smaltimento delle acque meteoriche. I calcoli idraulici dovranno essere sviluppati considerando un evento di pioggia oraria critica avente tempo di ritorno  $T_r = 10$  anni, ricavato attraverso elaborazione dei dati pluviometrici forniti dall'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio per la Stazione di Fiano Romano.
5. Il richiedente il titolo abilitativo è tenuto a presentare una relazione tecnica con indicazione dei servizi da alimentare con acqua non potabile e della tipologia delle tubazioni che saranno utilizzate. Le reti "acqua potabile" e "acqua non potabile" saranno differenziate attraverso colori, materiali o altre modalità in modo da evitare qualsiasi confusione.

#### **Art. 4. Sistemazione delle superfici esterne dei fabbricati**

---

1. Nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili è obbligatorio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6/2008, l'impiego di pavimentazioni drenanti, ovunque possibile, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.
2. Sono da considerarsi, indicativamente, tra le pavimentazioni drenanti di possibile impiego:
  - a. pavimentazioni autobloccanti filtranti su letto di sabbia;
  - b. pavimentazioni flottanti filtranti su supporto drenante;
  - c. prati armati;
  - d. sistemazioni in ghiaia, misto di cava o simili.

#### **Art. 5. Serbatoi di accumulo dell'acqua potabile**

---

1. Per garantire un costante apporto di acqua potabile, anche in presenza di riduzioni del flusso idrico dall'acquedotto comunale, negli edifici di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, di cui al DPR n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett d), e), si prescrive l'installazione di serbatoi di accumulo dell'acqua potabile conformi alle norme vigenti, corredati di opportuni sistemi di pompaggio, di dimensioni non inferiori a:
  - a. 500 litri per unità immobiliare residenziale;
  - b. 100 litri per abitante equivalente in caso di destinazioni non residenziali.
2. Per gli edifici esistenti il presente articolo si applica nel caso di rifacimento dell'impianto idrico-sanitario, ove tecnicamente possibile.